



CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Gallipoli. Art.20 D.lgs. n° 175/2016 e s.m.i. Approvazione.

L'anno 2018, il giorno 29 del mese dicembre alle ore 09:00, nella sala consiliare del Comune di GALLIPOLI, previo invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^{aa} convocazione.

Partecipa il Il Segretario Generale del Comune Claudia CASARANO.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

1	Minerva Stefano	P	A	10	Solidoro Rosario	P	A
2	Cuppone Federica	Sì		11	Piteo Antonio	Sì	
3	Abate Gianpaolo	Sì		12	Cataldi Assunta	Sì	
4	Nazaro Cosimo	Sì		13	Piro Vincenzo		Sì
5	Giungato Cosimo	Sì		14	Cataldi Giuseppe	Sì	
6	Faita Antonio	Sì		15	Quintana Sandro	Sì	
7	Portolano Federica		Sì	16	Guglielmetti Salvatore		Sì
8	Fiore Caterina	Sì		17	Oltremarini Stefania		Sì
9	Fasano Flavio	Sì					

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Solidoro Rosario il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lg. 267/2000 esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

Gallipoli, li 18/12/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Alessandro Caggiula

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lg. 267/2000 esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta.

Gallipoli, li 18/12/2018

Il Dirigente del Settore Finanziario
Caggiula Alessandro

Il Presidente apre la discussione sul punto di cui all'oggetto.

Interviene il Presidente della commissione consiliare competente, consigliere Abate, che illustra brevemente l'argomento

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP), come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 16 giugno 2017, n. 100;

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi ad oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo decreto, le Pubbliche Amministrazioni possano acquisire o mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, *ivi* inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, *ivi* incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, *lett. a)*, del D. Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018 le Pubbliche Amministrazioni provvedono ad *“effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”*;

ATTESO CHE:

- la ricognizione è un atto obbligatorio e deve essere successivamente *«comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»*, ossia al competente Ministero. Inoltre, devono essere rese informazioni *«alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15»*;
- ai sensi dell'art. 20 comma 7 del precitato D.lgs. N° 175/2016, *“La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 5.000 a un massimo di € 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9”*;

CONSIDERATO CHE:

- Il Mef e la Corte dei Conti, con deliberazione del 21/11/2018, hanno dettato le linee guida per la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016;
- il D. Lgs. n. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli “*organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili*” (art. 2, comma 2, lett. i) e, pertanto, non rientrano gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria;
- devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione e l'esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 1, del TUSP;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con deliberazione di C.C. n. 27/2015 e i risultati dello stesso, di cui il presente atto ricognitivo costituisce ulteriore aggiornamento;

DATO ATTO CHE il sopra citato piano di razionalizzazione prevedeva quanto segue:

- con riferimento alla quota di partecipazione del 14 per cento in SE.TA. EU SpA si è preso atto della cessazione *ope legis* del rapporto giuridico societario già a far data 31 dicembre 2014 (atteso che con atto del C.S. n. 69/2011 era stata espressa la volontà di recesso unilaterale) nonché della sentenza n. 11/2015 emessa dal Tribunale di Lecce con cui è stato dichiarato il fallimento della società stessa, non consentendo pertanto di richiedere il rimborso della quota in denaro, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del cod. civ.;
- con riferimento alla quota di partecipazione del 51 per cento di GE.FA. Srl, avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico di farmacia, si è provveduto all'alienazione della stessa con effetto a decorrere dall'8 giugno 2016 in favore del socio di minoranza che ha esercitato il diritto di prelazione, a seguito dell'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica (giusta determinazione n. 440/2016);

VISTO altresì il piano straordinario di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Gallipoli, approvato con Del. C.C. N° 45 del 27/9/2017, ove si è stabilito di

- 1) *APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Gallipoli e il relativo piano di razionalizzazione allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale, dando atto che alla data del 23 settembre 2016 questo ente non deteneva partecipazioni in società attive e che, pertanto, l'esito della ricognizione è negativo;*
- 2) *INCARICARE i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra;*
- 3) *DISPORRE che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i, con le modalità di cui al .D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del D. Lgs. n. 100/2017;*
- 4) **DARE ATTO** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità di cui all'art. 24, commi 1 e 3, del TUSP e dall'art. 21 del D. Lgs. n. 100/2017;

CONSTATATO che nel corso del 2017 non sono intervenute variazioni in merito alla detenzione da parte del Comune di Gallipoli di partecipazioni in società attive ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP), come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 16

giugno 2017, n. 100;

ACQUISITI:

- il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 267/2000 ;

con voti favorevoli unanimi, espressi in modo palese,

DELIBERA

per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato, di deliberare quanto segue:

APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Gallipoli, dando atto che nell'anno 2017 questo ente non deteneva partecipazioni in società attive e che, pertanto, l'esito della ricognizione è negativo;

INCARICARE i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra, ivi compreso il caricamento dei dati relativi sul Portale Partecipazioni del MEF;

DISPORRE che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità di cui al D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del D. Lgs. n. 100/2017;

DARE ATTO che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità di cui all'art. 20 del TUSP così come modificato con il D. Lgs. n. 100/2017.

Quindi, con separata votazione che registra **voti favorevoli unanimi**, palesemente espressi

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile.

IL Presidente del Consiglio
Solidoro Rosario

Il Segretario Generale
Claudia CASARANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 05/02/2019 al 20/02/2019
all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, 05/02/2019

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;
- E' divenuta esecutiva il 29/12/2018 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Gallipoli, 29/12/2018

Il Segretario Generale
Claudia CASARANO